Recensione del volume "Cura e pubblica amministrazione. Come il pensiero femminista può cambiare in meglio le nostre amministrazioni", di Alessandra Pioggia, Bologna 2024

di Anna Simonati

1. Il volume di Alessandra Pioggia prende le mosse richiamando il senso diffuso di profonda insoddisfazione, che porta alle continue riforme di vari settori della pubblica amministrazione. In particolare, si lamenta spesso un eccesso di burocrazia, da cui deriva la richiesta insistente di semplificazione. La soluzione sembra essere riposta nella riduzione dello spazio occupato dalla p.a.

Sottolinea tuttavia correttamente l'A. che questo atteggiamento sorge dalla concezione dell'amministrazione essenzialmente come antagonista dei diritti dei singoli (o del loro pieno soddisfacimento). Il ruolo delle autorità pubbliche dovrebbe essere invece di garanzia, *in primis* nell'ottica dell'attuazione dei valori costituzionali. Per questo, da tempo la dottrina argomenta l'esistenza di un diritto individuale, non privo di fondamento anche al supremo livello normativo, alla buona amministrazione. Così facendo, però, non si tiene conto dei rischi di omologazione che stanno a monte, nel momento in cui si tratteggia la fisionomia dell'amministrazione "ideale", calibrandola sulle esigenze e sui bisogni dell'amministrato "medio".

Questa premessa, del tutto condivisibile, dà il via a un flusso di considerazioni che, analizzando l'evoluzione del pensiero femminista (nel secondo capitolo), ne valutano criticamente (nei capitoli terzo, quarto e quinto) le conseguenze sulla percezione di concetti strettamente connessi agli obiettivi di buona amministrazione, quali quelli di giustizia ed uguaglianza. L'A., applicando questa linea interpretativa, nei tre capitoli conclusivi rivisita poi il ruolo costituzionale dell'amministrazione, alla luce dell'etica della cura come parte integrante del metodo e delle finalità dell'intervento pubblico. Emerge una ricostruzione lucida ed esaustiva, che tocca sia i profili organizzativi, sia gli aspetti connessi all'ottimale gestione delle risorse e all'instaurazione – o all'approfondimento – di un proficuo rapporto di collaborazione e reciproca fiducia con la collettività di riferimento.

Il *fil rouge* che guida l'analisi è di per sé profondamente evocativo e consente di effettuare alcune osservazioni sul ruolo del diritto (in particolare, del diritto pubblico) nella gestione dei fenomeni e dei rapporti umani.

In primo luogo, come è ampiamente noto, la questione della vincolatività delle regole giuridiche da sempre si deve confrontare con le insidie connesse alla fallacia naturalistica. Il volume di Alessandra Pioggia ha un importante merito: quello di mettere l'interprete inequivocabilmente di fronte al dilemma della normalità. Se, da un lato, i legislatori e i *policy maker* non possono esimersi dalla considerazione innanzi tutto dell'"ordinario", al contempo devono saper arginare la valenza paradigmatica della normalità al campo descrittivo dei fenomeni che le è proprio, evitando di assegnarle indebite potenzialità di natura precettiva. In altri termini – come è ben evidenziato nel volume – è concettualmente scorretto e controproducente (poiché di per sé viziato da innegabili *bias*) assumere come parametro di riferimento, per calibrare lo svolgimento dell'attività amministrativa, un *target* di destinatari presuntivamente "normali". Ma c'è di più. È l'idea stessa dell'esistenza di un "amministrato medio", adottata come criterio valutativo monolitico di efficienza dell'operato delle istituzioni, a risultare viziata alla radice. L'accoglimento di tale stereotipo, in realtà, non solo erroneamente impedisce di fatto ai legislatori di tenere conto delle variabili situazionali; per l'eccessiva rigidità che lo contraddistingue, esso neppure consente alle singole autorità di tenere conto della diversità fra le condizioni individuali nel momento applicativo della cura degli interessi.

In secondo luogo, è degna di nota l'opinione espressa dall'A., per cui la gestione errata dell'anelito all'efficienza produce in concreto risultati nefasti. Innanzi tutto, infatti, come è incontrovertibile alla luce degli sviluppi recenti, tale atteggiamento sta alla base della reiterazione di riforme dei compiti dell'amministrazione essenzialmente "per sottrazione". Inoltre, emerge fortemente l'incertezza sulle modalità della corretta misurazione dell'efficienza stessa dell'azione amministrativa. Si pone quindi il problema della gestione degli indicatori – elementi necessariamente quantitativi, che il legislatore tenta di identificare in base a criteri di ragionevolezza – dai quali si dovrebbero desumere risultati di ordine qualitativo. Così, l'efficienza amministrativa si verifica (e si misura) tenendo conto, per esempio, della durata media dei procedimenti… la cui celerità (oggi assurta a vera e propria priorità) spesso comporta il sacrificio della completezza

dell'istruttoria procedimentale, che dovrebbe fungere da sede privilegiata della ponderazione degli interessi, alla luce delle specificità delle singole fattispecie. Alessandra Pioggia giustamente avverte che questo approccio è assai rischioso, perché introduce logiche squisitamente o prevalentemente aziendalistiche, in cui l'obiettivo è pienamente raggiunto con la mera adesione alla regola vigente, senza guardare al risultato concreto dell'azione in prospettiva più latamente valoriale, nonostante ciò sia (quanto meno, indirettamente) imposto dai principi di rango costituzionale.

Come emerge nel volume a più riprese, per superare questa *impasse*, è necessario rivitalizzare, accanto e oltre alla legalità delle norme puntuali (formalmente soddisfatta con l'assenza di comportamenti *contra legem*) la legalità dei principi. Fra questi, pare di poter dire, acquisisce primario rilievo quello di sostenibilità nella sua triplice accezione (sostenibilità ambientale, economica e sociale), declinato soprattutto nella dimensione sociale, che è quella maggiormente coinvolta in vista della realizzazione dei valori di equità e giustizia. Questa impostazione avrebbe il merito di rendere applicativo e concreto un concetto su cui Alessandra Pioggia opportunamente insiste molto, cioè quello di uguaglianza come condizione che non soffoca le peculiarità individuali.

Sono centrali, allora, non solo il rapporto fra uguaglianza formale e sostanziale, ma anche il rapporto fra l'art. 3 Cost. e il precedente art. 2, incentrato (nella parte meno studiata della sua formulazione) sulla solidarietà fra le persone. Questi precetti diventano cruciali per costituire un solido fondamento normativo a condotte della p.a. non specificamente disciplinate nelle fonti primarie e secondarie, che, muovendosi pur sempre nell'alveo della legalità, realizzano buone prassi sensibili alle esigenze concrete delle persone, soprattutto se in condizione di vulnerabilità. Naturalmente, questa dimensione deve necessariamente intrecciarsi con quella del principio di competenza, ma spesso le regole attributive del potere sono "a maglie larghe" e consentono ai singoli soggetti pubblici – anche in assenza di modifiche del quadro legislativo – di utilizzare la propria discrezionalità per organizzare al meglio il loro operato e i loro rapporti con gli amministrati: in questo spazio, la sensibilità per la "funzione di cura" potrebbe concretamente fare la differenza.

Pertanto, dalla lettura del volume sorge un legittimo e fondato interrogativo. Precisamente, ci si può domandare se il combinato disposto degli art. 2 e 3 Cost. possa rappresentare un'autonoma fonte normativa,

in grado di incidere autonomamente sulle competenze amministrative. In altri termini, è lecito chiedersi se l'intreccio fra i principi di parità di trattamento e di solidarietà – posti congiuntamente alla base della logica della cura quale funzione amministrativa, insieme ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità dell'agire pubblico – sia suscettibile non solo di attribuire alla p.a. compiti in parte nuovi, ma anche (e soprattutto) di indirizzare in modo in parte innovativo le modalità di espressione del potere, in particolare promuovendo la cooperazione fra livelli istituzionali e con la cittadinanza.

Al di là di queste considerazioni di ampia portata, la lettura del libro di Alessandra Pioggia suscita anche altre riflessioni, su molteplici fronti.

2. Un messaggio ricorrente in tutto lo studio riguarda l'importanza della diversità fra le persone, di cui un'amministrazione efficiente dedita all'attività di cura dovrebbe tenere adeguatamente conto.

Ora, del valore della diversità sembra essere blandamente consapevole il legislatore costituzionale, allorché disciplina la distribuzione dei compiti amministrativi fra i livelli istituzionali richiamando, fra gli altri, proprio il parametro della differenziazione. Invece, della fisiologica diversità tra gli esseri umani, destinatari dell'azione della p.a., non si tiene espressamente conto in relazione ai parametri di efficienza amministrativa.

È indiscutibile, in realtà, che tale sensibilità sia indirettamente riconducibile alla disposizione dell'art. 3 Cost., già nel suo prima comma. L'accezione formale del principio di uguaglianza, infatti, non solo vieta indebite discriminazioni fra situazioni analoghe, ma impone altresì di trattare in modo diverso fattispecie sostanzialmente difformi. Peraltro, anche altri principi costituzionali, per quanto indirettamente, potrebbero risultare operativamente utili nel tentativo di assegnare alle differenze (fra le persone, fra le situazioni, fra le esigenze a cui l'amministrazione deve tentare di fare fronte) la rilevanza che meritano. Non a caso, spesso nel volume si coglie l'importanza della sussidiarietà verticale e della leale collaborazione fra livelli istituzionali.

Il ruolo dei Comuni e degli enti locali in genere, precisamente, è fondamentale in vista dell'ottimale gestione di competenze amministrative multilivello. In quanto istituzioni prossime ai destinatari del potere, infatti, i Comuni sono più agevolmente in grado di cogliere le specificità dei

singoli casi e dunque sono i soggetti pubblici forse più attrezzati, anche mediante lo strumento agile delle *best practices*, a fronteggiare i rischi di discriminazioni multiple con un approccio operativo orientato all'intersezionalità.

Su questo fronte, non mancano nel recente passato interessanti sperimentazioni, sfociate nell'emanazione di norme sovranazionali di *soft law*. Il riferimento va, per esempio, alla Carta europea per l'uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale, redatta tra il 2005 e il 2006 dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa in collaborazione con numerosi *partners*, con il sostegno della Commissione europea nell'ambito del quinto Programma d'azione per la parità di genere. Si tratta di un atto ricco di sollecitazioni significative proprio nella prospettiva dell'amministrazione della cura, perché invita le autorità a valorizzare le differenze fra le persone, cercando di predisporre strumenti e circuiti applicativi idonei a consentire a tutti e tutte di partecipare alla vita sociale e collettiva.

La rilevanza dell'attivazione di buone prassi è indiscutibile, anche perché, come è frequentemente avvenuto in vari settori (soprattutto pionieristici) del diritto, può rappresentare una virtuosa fonte di ispirazione per i legislatori e i *policy maker*. A ben vedere, tuttavia, questo strumento potrebbe anche rivelarsi un'arma a doppio taglio, come mi sembra emerga a più riprese fra le righe del volume di Alessandra Pioggia. L'A., infatti, saggiamente segnala che per essere davvero rivoluzionaria, la prospettiva della cura come criterio operativo per l'efficienza amministrativa deve riguardare non solo e non tanto la condotta dei singoli funzionari, quanto piuttosto la declinazione dei doveri dell'amministrazione come struttura.

Diventa importante, dunque, non lasciare l'applicazione dei parametri di efficienza amministrativa, fondati tra l'altro sul dovere di cura, alla mera buona volontà individuale. Se l'introduzione di riforme normative epocali appare al momento assai improbabile, un compromesso abbastanza soddisfacente potrebbe poggiare sull'aggiornamento e il rafforzamento del ruolo dei codici etici, quali sede di codificazione giuridica dei doveri di matrice deontologica, che potrebbe rinvigorirne il legame con il principio di legalità. Inoltre, diventa cruciale il profilo della flessibilità nell'organizzazione amministrativa, da cui deve trasparire la sensibilità per la funzione di cura come una responsabilità radicata in capo all'ente pubblico in quanto tale, che deve impegnarsi per realizzare al meglio i compiti che gli sono assegnati dalle norme.

In ottica strettamente amministrativistica, mi pare possa registrarsi su questo fronte un fenomeno (che nel volume è segnalato in occasione dell'esame di alcuni esempi concreti) di portata potenzialmente sistematica. Precisamente, il riferimento è all'osmosi funzionale fra atti che potremmo definire di "*adjudication*" e atti di "*rulemaking*". In altri termini, l'onere motivazionale che incombe sulla p.a. si sta progressivamente estendendo (sostanzialmente, in via di fatto) agli atti privi di natura provvedimentale e dotati, invece, di contenuto generale ovvero di natura programmatoria o pianificatoria. Sempre più spesso, infatti, si sottolinea l'esigenza – connessa alla trasparenza ampiamente intesa dell'azione pubblica – che anche queste tipologie di atti rechino, se non una motivazione puntuale in senso classico, l'indicazione del fondamento eziologico e teleologico della decisione -Pur "a bocce normative ferme", pertanto, mi pare che l'approccio responsabilizzante, connesso con l'assunzione della prospettiva del dovere di cura della p.a., stia determinando l'intensificazione del principio di *accountability*. Non va sottaciuto, per completezza, che in tale prospettiva resta inevitabilmente aperto il fronte della giustiziabilità, per definizione ardua nel caso degli atti a contenuto generale. Si potrebbe praticare, però, la via della qualificazione in termini di atti di alta amministrazione, quanto meno per scongiurare l'immunità potenzialmente derivante dalla configurazione alternativa degli atti in questione come espressione di (insindacabile) indirizzo politico in senso stretto.

3. Un altro profilo assai interessante del lavoro di Alessandra Pioggia concerne il suo rapporto con i *gender studies*. È inevitabile, infatti, che chi legge si chieda immediatamente se si tratti di un contributo riconducibile direttamente al filone, attualmente piuttosto fecondo, degli studi giuridici in prospettiva di genere. La risposta a questo quesito è necessariamente ambivalente.

Per condurre la sua analisi, l'A. si rivolge esplicitamente agli studi femministi, che dimostra di conoscere profondamente. Sembra corretto ritenere, però, che il rapporto con il diritto di genere in senso tecnico non sia contenutistico (se non per il fatto che molte persone vulnerabili – che dunque richiedono l'attivazione di meccanismi incentrati sulla cura da parte della p.a. – sono donne), bensì metodologico. Precisamente, del femminismo giuridico si adotta l'approccio pragmatico, fondato su una

forte opposizione alle derive neoliberiste di impianto palesemente paternalistico e androcentrico.

La questione del rapporto fra le riflessioni svolte da Alessandra Pioggia e il "diritto di genere" è peraltro cruciale e richiede, a mio parere, un chiarimento.

A mio giudizio, non sarebbe corretto interpretare l'operazione intellettuale svolta nel volume come adozione del punto di vista femminile per ripensare le strategie di efficientamento dell'amministrazione. Questa chiave di lettura sarebbe riduttiva e, credo, fuorviante.

Il vero nodo sta nell'impostazione che le studiose femministe hanno assunto, ovvero nel tipo di sensibilità – innovativa rispetto alla tradizione – che hanno introdotto nel sistema. L'elemento fondamentale non sta né nel fatto che queste autrici siano donne, né nel fatto che spesso si siano occupate di questioni connesse al genere e al sesso delle persone. Il vero centro nevralgico sta nell'instaurazione da parte loro di un nuovo paradigma valoriale, fondato non su parametri squisitamente economicistici, ma su principi e concetti che pongono al centro dell'attenzione l'individuo con le sue necessità e le sue peculiarità esistenziali, che lo rendono unico. Le differenze, dunque, non sono (più) viste (esclusivamente) come un (possibile) ostacolo a una buona amministrazione fondata su criteri univoci, omologati e omologanti. Al contrario, le differenze affiorano come elemento di ricchezza dell'agire umano, che spetta alla p.a. valutare ma anche, ove possibile, valorizzare, per aggiungere flessibilità ed empatia al proprio intervento istituzionale. Dunque, in questa prospettiva la dicotomia "uomo/donna" resta marginale e il pensiero femminista viene utilizzato come spunto per assumere un'ottica peculiare e originale.

Mi pare che, in qualche misura, la stessa A. ce lo dica, allorché accenna alle insidie connesse all'adozione quasi automatica, nella ricerca giuridica come nella vita, di stereotipi sedimentati. In proposito, si mette in chiaro senza ambiguità che la propensione alla cura e all'accudimento dell'altro non è una qualità eminentemente femminile, ma corrisponde a un carattere universale della natura umana.

Tale semplice ma acuta considerazione trova conferma in un esempio richiamato nel volume, che è quello dell'attività di cura dei beni comuni, posti idealmente in connessione con l'attività di riproduzione sociale. Quest'ultima indubbiamente è storicamente stata svolta quasi esclusivamente dalle donne e – credo, giustamente – Alessandra Pioggia sugge-

risce che probabilmente proprio perciò il diritto (e non solo: anche altre scienze sociali, come – quanto meno – quelle di matrice economica) l'ha palesemente sottovalutata e svalutata. Attualmente, però, le teorie (anche giuridiche) sui beni comuni valorizzano proprio il desiderio di impegno in prima persona, essenzialmente gratuito e servente al benessere dell'intera collettività, delle cittadine e dei cittadini attivi, che si riappropriano degli spazi e del patrimonio condiviso prendendosene cura.

Ne deriva una constatazione anch'essa, certamente, semplice, ma sicuramente non banale. Il diritto amministrativo della contemporaneità, mettendo a disposizione del lavoro di cura un arsenale (relativamente nuovo o, comunque, parzialmente innovativo) di strumenti tecnici di disciplina e intervento, in qualche misura lo sta "desessualizzando". In altri termini, nel settore del diritto amministrativo, la propensione alla cura si sta gradualmente ma progressivamente emancipando dalla connotazione "femminilizzante" a cui tradizionalmente era pressoché indissolubilmente correlata; oggi, invece, la cura inizia ad essere giustamente percepita come modalità di condotta potenzialmente universale.

Mi pare si possa ritenere, dunque, che l'affermazione per cui fino ad ora l'amministrazione è stata gestita in base a «un modello "mascolino" di concepire il funzionamento delle istituzioni» (v. pag. 48) vada intesa in prospettiva "filologico-storiografica" (mi sentirei di aggiungere, forse non senza un certo grado di salutare ironia). Infatti, non deve esservi spazio – nel campo del diritto, ma anche nell'immaginario collettivo – per concezioni "maschili" o "femminili" dell'attività amministrativa. È invece necessario prendere atto dell'esistenza di stereotipi profondamente radicati nel passato (purtroppo, non solo in quello remoto, ma anche in quello recente), che riconducono alcuni comportamenti, improntati a un'impostazione autoritativa spiccatamente rigida e formalistica dell'azione amministrativa ad un paradigma culturale patriarcale, androcentrico e maschilista. Ad esso si contrappone l'impostazione più innovativa, che guarda al presente e al futuro e si propone di dare spazio a esigenze precedentemente soffocate o addirittura represse, in base a una sensibilità in parte inedita, fondata sull'Umanesimo del nuovo millennio e sull'auspicio di un suo impatto fruttuoso sui rapporti fra amministrazione e amministrati.

4. Dall'approccio metodologico assunto da Alessandra Pioggia nel suo lavoro, profondamente radicato (come esplicitato già nel titolo) nell'analisi del pensiero femminista, può trarsi anche un altro messaggio non scontato. Mi pare, infatti, che la ricerca svolta nel volume e quella che si sta svolgendo in questi decenni nel settore del diritto di genere abbiano un importante fattore in comune, vale a dire il superamento delle barriere disciplinari, intese come rigide (e tendenzialmente insuperabili) delimitazioni nei rapporti fra branche culturali.

Anche in questo caso, peraltro, è opportuna una precisazione. Non è certo mia intenzione ricondurre la ricerca svolta dall'A. a una dimensione onnivora e banalizzante del sapere. Al contrario, l'assunzione della prospettiva di genere negli studi giuridici si connota per una sua specificità: precisamente, senza rinunciare al rigore tecnico-scientifico, si assumono come punto di partenza per ragionamenti originali i risultati a cui si è pervenuti nel recente passato in ambiti non giuridici.

Non è quindi un caso che Alessandra Pioggia utilizzi nel suo lavoro molti degli spunti provenienti dalla letteratura femminista non giuridica, convertendone la portata in termini amministrativistici. Un esempio particolarmente importante – e interessante anche sul piano applicativo – dello sforzo in tal senso profuso dall'A. ha a che fare con la sintetica trattazione del ruolo dei meccanismi partecipativi. Essi giustamente sono richiamati come strumenti per il coinvolgimento sia dei *caregiver* sia di chi riceve la cura, ma anche potenzialmente dell'intera collettività, nelle scelte pubbliche sull'individuazione degli interessi più rilevanti (meritevoli, dunque, in via primaria di tutela). La partecipazione degli *stakeholders* in senso ampio può essere preziosa per l'acquisizione da parte della p.a. di un bagaglio esauriente di elementi istruttori, tale da consentirle di selezionare con piena cognizione di causa la soluzione più adatta nelle singole fattispecie. La relazione di cura, pertanto, sempre meno risulta rigidamente bilaterale: nell'ambito sia dell'attività di *adjudication* (tradizionalmente incentrata sul dialogo – e spesso sulla contrapposizione – fra amministrazione e amministrato), sia dell'emanazione di atti di *rulemaking* (ove il rapporto normalmente si instaura fra l'amministrazione e una collettività di riferimento), l'interazione soggettiva sempre più frequentemente è multipolare e reticolare. Di conseguenza, essendo necessaria la comprensione fra le parti, assume crescente importanza il principio di trasparenza.

Nell'ambito del rapporto di cura, però, pare di poter dire che il circu-

ito della responsabilizzazione opera all'insegna della reciprocità. Affinché l'autorità competente possa realmente prendersi cura in modo adeguato degli interessi dei singoli, costoro devono fornirle informazioni complete e corrette. Ciò vale – sembra di poter dire – non solo per il soggetto direttamente destinatario della prestazione pubblica, ma anche (ove presente) per il potenziale *caregiver* privato. Nella cooperazione comunicativa che si viene a instaurare, dunque, nessuno ha una posizione meramente passiva. Tutti sono di fatto chiamati a contribuire per il perseguimento di un obiettivo comune, che consiste nella realizzazione della finalità profonda dell'azione istituzionale (il soddisfacimento dei principi di cura dei diritti individuali), anche al di là della mera adesione formale al dato normativo. In tal modo, è forse possibile attivare, persino nelle persone più vulnerabili e meno "attrezzate", comportamenti di auto-responsabilizzazione, che coinvolgono ciascuno secondo le sue potenzialità, ivi talora compresi gli enti del terzo settore, titolari di compiti ausiliari nella soluzione dei problemi connessi alle fattispecie più difficilmente gestibili. Così la relazione di cura può svolgersi in modo da assegnare a tutte le sue componenti soggettive la dignità che spetta loro, allargando l'angolo visuale a una concezione dell'amministrazione in senso funzionale e oggettivo.

5. La giuridicizzazione della prospettiva della cura come cifra caratterizzante l'attività amministrativa può essere particolarmente utile anche da un altro punto di vista, dotato di valenza tanto simbolica quanto applicativa. Precisamente, può contribuire alla formazione di un lessico giuridico (o meglio, giuspubblicistico) della funzione di cura, che sia in grado di portarla al di fuori dalla logica ristretta dei rapporti domestici e della segregazione (anche e soprattutto di genere) delle relative mansioni.

Pertanto, è necessario attivare circuiti sinergici, non solo "in verticale" (cioè fra distinti livelli "gerarchici" o territoriali, nel contesto della medesima "filiera funzionale"), ma anche "in orizzontale" (cioè fra autorità con diverse competenze). Tale iniziativa appare quanto mai indispensabile per consentire a tutti i soggetti istituzionali di maturare la capacità di riconoscere i bisogni, gerarchizzarli (in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse in base a parametri di efficienza innovativi, attenti alle differenze e alle esigenze dei singoli) e predisporre gli strumenti di intervento più efficaci.

Peraltro, se è vero – come si è sottolineato accennando alla rilevanza

dell'utilizzo di strumenti partecipativi nel campo dell'attività amministrativa di cura – che la relazione intersoggettiva che si instaura è necessariamente reticolare, è doveroso evidenziare un altro elemento di matrice, per così dire, "epistemologica", che mi pare emerga dalle riflessioni di Alessandra Pioggia. Mi riferisco all'esigenza di alfabetizzazione delle persone (specialmente di quelle più vulnerabili) nel senso della capacità di riconoscere i propri diritti di ricevere dalla p.a. prestazioni (efficienti, in base a nuovi parametri qualitativi inclusivi), il cui presupposto è costituito dalla capacità di rivendicare i propri bisogni. A tal fine, è indispensabile a mio giudizio l'approfondimento della consapevolezza (invero, relativamente recente) circa la rilevanza essenziale della funzione di comunicazione pubblica, che richiede di predisporre efficaci meccanismi di condivisione del sapere, quale preludio all'esercizio efficiente del potere.

Alla luce delle molteplici e variegate suggestioni suscitate, può ritenersi che il volume di Alessandra Pioggia sia un lavoro estremamente interessante e intellettualmente stimolante, che ci guida in un percorso di rivisitazione delle categorie giuspubblicistiche sedimentate e ci induce a esplorare itinerari in parte inediti per lo svolgimento delle funzioni amministrativistiche in ottica costituzionalmente orientata.

Sembra di poter ritenere, in proposito, che la sollecitazione sistematica di cui l'A. si fa portavoce vada in direzione diametralmente antagonista alla prassi, attualmente dirompente, della (presunta) semplificazione mediante contrazione della presenza del pubblico in tutti i settori della vita sociale. Al contrario, la logica della cura nel segno della solidarietà fra gli esseri umani richiede una maggiore presenza dell'amministrazione, in particolare con compiti di garanzia e supervisione dell'attività concretamente svolta (anche) da altri soggetti. La sfida della modernità, dunque, consiste essenzialmente nell'aggiornamento e nella rivitalizzazione di quel diritto "mite" di cui parlava profeticamente Gustavo Zagrebelsky più di trent'anni fa. La realizzazione di questa missione rappresenta uno dei traguardi culturali più ambiziosi con cui deve confrontarsi l'amministrazione contemporanea.